

SPECIFICHE GENERALI PER IL LOTTO 7

(specifiche tecniche)

Le caratteristiche tecniche elencate nel presente **capitolato tecnico**, **composto dalle presenti “specifiche generali” e dalla “schede tecniche” da 7.1 a 7.4**, sono obbligatorie e da intendersi quali caratteristiche minime inderogabili; dove sono indicati valori minimi o caratteristiche essenziali, questi sono comunque da considerare vincolanti ed indispensabili per l'accettazione dell'offerta; essi costituiscono prescrizioni minime inderogabili e il loro mancato rispetto costituisce causa di esclusione dell'offerta.

Nello specifico si evidenzia che, al fine di verificare la reciproca compatibilità dei beni in oggetto,

- **le schede tecniche 7.1-7.2 costituiscono un'unica voce di fornitura e devono essere considerate congiuntamente;**
- **le schede tecniche 7.3-7.4 costituiscono un'unica voce di fornitura e devono essere considerate congiuntamente.**

Gli offerenti devono dichiarare le prestazioni e le caratteristiche possedute dai beni offerti da cui si possa evincere il rispetto delle caratteristiche obbligatorie (caratteristiche minime inderogabili).

L'Operatore Economico resta responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche sia dei beni nel loro complesso che delle singole parti componenti lo stesso, o su di esso comunque installate, acquisite da terzi.

L'Operatore Economico è l'unico responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti durante la costituzione e l'assemblaggio dei beni oggetto della fornitura e fino alla consegna della stessa, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia, dai controlli previsti per la messa in strada o in opera e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.

L'Operatore Economico, fatto salvo quanto diversamente specificato, si impegna perciò ad ottenere a propria cura e spese tutte le certificazioni necessarie per la consegna e l'utilizzo dei beni nella configurazione richiesta, entro i termini di consegna.

(prescrizioni specifiche per i mezzi)

Gli automezzi oggetto della fornitura devono rispondere al capitolato tecnico e a tutte le norme in materia, vigenti alla data della consegna. I mezzi devono quindi essere corredati della prescritta documentazione dovuta per legge e per gli obblighi di seguito disposti, da consegnare alla Regione Lombardia ai fini dell'accertamento relative ad *“immatricolazioni e certificazioni”*.

In particolare dovranno rispondere:

- alle prescrizioni stabilite dal nuovo Codice della Strada approvato con D.L.30/04/1992 n. 285 e ss.mm. e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive integrazioni e modificazioni;
- alle norme comunitarie sulle emissioni inquinanti in vigore alla data della consegna ed in particolare a quelle riferite alla
- a tutte le norme nazionali e comunitarie in materia di macchine adibite ad attività particolari vigenti all'atto della consegna;
- alle vigenti norme in materia di sicurezza ed in particolare alla Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (DL 27/01/2010 n. 17);
- alla direttiva 2007/46/EG che prescrive che ciascun veicolo possa essere omologato solo se soddisfa tutti i requisiti previsti da tutte le direttive relative ai veicoli (Certificato di omologazione completa EC-WVTA = European Community Whole Vehicle Type Approval
- alle Norme UNI EN 12999:2011. 'Gru caricatori'
- in relazione alle marcatura "CE": dichiarazione di conformità alle direttive europee e alle norme nazionali di applicazione delle stesse.
- al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- alla Raccomandazioni CEPT-ERC/REC 70-03 per radiocomandi.
- alle Norme INAIL "Apparecchi di sollevamento".

(corso di istruzione)

L'Operatore Economico deve garantire, senza ulteriori oneri a carico della Stazione appaltante e presso la sede della stessa, l'esecuzione di un corso di istruzione e familiarizzazione **della durata di un giorno o in alternativa il tempo necessario (da concordare con la Stazione Appaltante) e rispondente al D.Lgs. n.81/2008 (accordo Stato-Regioni).**

Tale corso di istruzione e familiarizzazione è rivolto, per ciascuna scheda tecnica di capitolato, ad un numero di **n° 10 (dieci) persone appartenenti** alle Colonne Mobili Regionale o Provinciali di Protezione Civile, individuate da Regione Lombardia ed i cui nomi verranno comunicati alla ditta fornitrice, prima della consegna del bene oggetto della fornitura.

Il corso sarà articolato in una fase teorica descrittiva dello stesso e in una dimostrazione pratica sull'uso e manutenzione, i cui contenuti vengono di seguito indicativamente riportati:

- caratteristiche tecniche generali e manutenzione;
- caratteristiche tecniche e manutenzione degli allestimenti, con relativi accessori e dell'attrezzatura a corredo;
- caratteristiche tecniche sistemi di comando e di sicurezza;
- controlli generali di funzionamento e manutenzione periodica;
- prove pratiche di utilizzo;
- prove pratiche di utilizzo ed interventi principali in caso di fermo attrezzature improvviso.

Se ritenuto più opportuno dall'Operatore Economico, il corso potrà anche essere tenuto presso altra sede da esso indicata: in tal caso tutte le spese inerenti la sistemazione logistica (trasferimento, vitto e alloggio) dei partecipanti al corso rimangono a totale carico della ditta fornitrice.

(norme di sicurezza ed antinfortunistica)

Tutti i beni oggetto delle forniture, compresi di eventuali allestimenti e dei relativi sottosistemi, dovranno rispondere a tutte le normative vigenti ed avere quindi la marcatura "CE" di conformità, nonché alle norme sull'igiene e prevenzione infortuni vigenti all'approntamento al collaudo.

L'Operatore Economico deve provvedere agli adempimenti prescritti per la messa in servizio secondo le disposizioni vigenti al momento dell'approntamento al collaudo ed a quanto verrà stabilito in sede contrattuale.

L'Operatore Economico deve dare comunicazione e inviare la necessaria comunicazione all' INAIL per messa in opera di apparecchiature, qualora necessario secondo la normativa vigente e s.m.i.

(immatricolazione e certificazioni)

Per tutti i veicoli dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- Libretto di circolazione e targa; Tutte le informazioni necessarie per l'immatricolazione con targa per la circolazione stradale e registrazione nel registro automobilistico della MCTC sono fornite dalla Stazione appaltante.
- Dichiarazione di conformità relativa all'autotelaio;
- Certificato d'approvazione a seguito collaudo da parte del Centro Prove Autoveicoli della M.C.T.C. competente;
- Dichiarazione di conformità relativa **a tutte** le norme in materia di sicurezza applicabili al veicolo ed alla componentistica, con specifico riferimento delle norme alle quali si riferisce la dichiarazione stessa;
- Documenti relativi alla conformità **CE** delle apparecchiature, dell'allestimento e di ogni singolo elemento stesso e certificato di conformità che attesti la corrispondenza dell'insieme alla direttiva macchine ove necessario;
- Documenti, da depositarsi all'INAIL (ex ISPEL) competente, per messa in opera di apparecchiature qualora necessario con la normativa vigente e s.m.i.

(accettazione e collaudo)

L'Operatore Economico, prima della consegna della fornitura deve comunicare alla Regione Lombardia in tempo utile per essa, l'approntamento della fornitura stessa al fine dell'accettazione.

La comunicazione deve pervenire con un anticipo di almeno tre (3) giorni dalla data da cui può essere effettuata l'accettazione da parte della Stazione Appaltante.

Una volta approntata la fornitura, la medesima sarà sottoposta al relativo “collaudo di accettazione” presso la sede prevista e concordata tra le parti e comunicata in fase di accettazione, per accertare la completezza di ogni parte alle prescrizioni del presente capitolato ed il rispetto della normativa vigente.

Saranno effettuati i seguenti esami, controlli e prove:

- Esame della fornitura nel suo complesso, della qualità visibile delle lavorazioni e dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture, con rilevazione del numero di telaio;
- Rilevazione delle misure, dei dati di ingombro e di peso;
- Prova di marcia su strada, su percorso complessivo di circa 500 metri, altimetricamente e planimetricamente vario.
- Prova di frenatura, a vuoto e a pieno carico, effettuata a varie velocità;
- Verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni più sfavorevoli di funzionamento del complesso;
- Prova delle attrezzature e degli eventuali optional installati, se e per quanto facente parte della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle prestazioni rispetto alle caratteristiche contrattuali;
- La stazione appaltante può svolgere in proprio le prove necessarie agli accertamenti richiesti, o richiederne lo svolgimento presso Laboratori di propria fiducia, o infine accettare certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e Laboratori specializzati. Le spese e le prove per gli accertamenti disposti sono a carico della Stazione appaltante: tuttavia se dall'esito degli stessi emergono non conformità, le spese sono a carico dell'Operatore Economico con obbligo di ripetizione della prova sempre a spese dell'Operatore Economico.
- Non sono ammesse tolleranze in aumento rispetto ai dati limite di normativa per quanto riguarda le masse totali a terra e gli ingombri dei veicoli rispetto al dato richiesto nel presente Capitolato.
- Saranno a carico dell'Operatore Economico tutte le spese necessarie per il collaudo, nonché le spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento dei mezzi o dei loro sottosistemi. Qualora, in seguito alla prova di collaudo si rendessero necessari rabbocchi, riparazioni o sostituzioni l'Operatore Economico si obbliga ad eseguirle a propria cura e spese entro 60 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante: decorso il termine assegnato, la stazione appaltante procede ad accertare la corretta esecuzione di quanto richiesto.
- Il personale autista ed ausiliario addetto alla esecuzione delle prove è fornito dall'Operatore Economico, salva la facoltà della stazione appaltante di sostituire i predetti in tutto o in parte con proprio personale incaricato. Per lo svolgimento delle prove esterne allo stabilimento o magazzino di approntamento i veicoli saranno muniti di targa "prova" e assicurati a cura dell'Operatore Economico.

Il collaudo d'accettazione, mentre non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante, non solleva l'Operatore Economico dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dell'autocarro a quanto prescritto e della qualità e dimensionamento dei materiali impiegati.

(garanzia, manutenzioni e assistenza)

1.GARANZIA

L'Operatore Economico deve garantire i beni oggetto della fornitura da ogni difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo od improprio, da inidonea conservazione o forza maggiore.

I beni saranno garantiti per un periodo **NON inferiore a 48 mesi** a partire dalla data di presa in carico da parte della stazione appaltante, e, se effettuata posteriormente alla consegna, dalla data di verifica e controllo da parte di centro assistenza autorizzato, che dovrà essere gratuita.

La garanzia comprenderà materiali, manodopera ed i relativi interventi che verranno prestati nel Centro di assistenza specifico indicato in sede di offerta.

In caso di veicoli, le garanzie offerte saranno complessive per **l'intero veicolo**, articolate in:

- **autotelaio di base:** organi e accessori (generale), motore, presa di forza, autotelaio di base: verniciatura e corrosione;
- **allestimento:** impianto idraulico completo (pompa, tubazioni, etc.), organi meccanici vari, impianti elettrici, dispositivi di comando e sicurezza, fissaggi delle strutture e allestimento completo (qualora previsto), verniciatura, trattamenti superficiali e corrosione.

Indipendentemente dalle garanzie offerte:

- i fissaggi tra autotelaio, controtelaio e struttura dovranno essere garantiti per un periodo non inferiore a **48 mesi**;
- le sigillature, dovranno essere realizzate con materiali di elevata elasticità, aspetto estetico, sicurezza, garantiti nel tempo e dovranno essere garantite per un periodo non inferiore a **48 mesi**.

Qualora le garanzie per la specifica fornitura risultassero estese rispetto a quanto normalmente previsto dal Costruttore dell'autotelaio, deve essere fornita una dichiarazione dello stesso che confermi le garanzie così come offerte.

2. MANUTENZIONE

Contestualmente alla consegna dei beni oggetto di fornitura dovranno essere fornite **n° 2** (due) copie stampate (eventualmente anche in formato digitale), in lingua italiana, della seguente documentazione:

- Libretto d'uso e Manutenzione dell'autotelaio.
- Manuale Uso e Manutenzione ordinaria dell'attrezzatura.
- Schemi dei circuiti idraulici, elettrici e d'insieme.
- Disegni con codici ricambi dell'intero allestimento.

Per l'intero periodo di garanzia, l'Operatore Economico provvederà a propria cura e spese, ad effettuare tutti i normali interventi di manutenzione e controllo previsti (tagliandi), per i veicoli, l'allestimento e relativi accessori, comunque non in misura inferiore di un tagliando per anno di garanzia prestata, sia per l'autotelaio che per l'allestimento (qualora previsto).

Qualora i lavori richiesti prevedano l'intervento tecnico presso altra sede, il veicolo sarà trasferito a cura e spese dell'Operatore Economico.

Tutti i ricambi devono essere disponibili **per almeno 10 anni** decorrenti dall'accettazione e resi disponibili alla Stazione appaltante e/o alle Imprese da questa indicata.

L'Operatore Economico rimane comunque **il solo responsabile** e referente nei confronti della Regione Lombardia quale acquirente per la garanzia totale di tutti i componenti compresi autotelaio, allestimento, sub-componenti e sub-lavorazioni.

3. ASSISTENZA

Le reti di assistenza devono comprendere centri in grado di effettuare manutenzioni, riparazioni e reperimento di parti di ricambio e materiali di consumo, ciascuno per la parte di competenza.

Per la durata del periodo di garanzia, l'Operatore Economico deve sostituire ogni eventuale centro di assistenza che cessasse la collaborazione con altro centro adeguato per capacità tecnica ed area geografica nel rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.

La descrizione deve comprendere ragione sociale, indirizzo completo e recapito telefonico di ciascun punto di assistenza.

Il Centro Assistenza deve intervenire comunque per i guasti coperti da garanzia ed eventuale estensione della stessa, **entro le 48 ore** dalla chiamata con centro di assistenza mobile senza oneri aggiuntivi.

Per i veicoli, le reti di assistenza devono essere descritte distintamente per l'autotelaio di base utilizzato e per l'allestimento di eventuali attrezzature.

Deve essere fornita inoltre una dichiarazione del centro di assistenza che confermi l'impegno ad effettuare i tagliandi con le modalità sopra riportate.

Per i centri di assistenza relativi **all'autotelaio di base**, deve essere fornita la documentazione originale del produttore dello stesso per l'assistenza in Italia.

E' a carico dell'Operatore Economico offerente la fornitura, senza oneri, di tutti i materiali necessari ai tagliandi programmati.